I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 407/83 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 3439/80 che istituisce un dazio antidumping definitivo su alcuni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 [2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 3439/80 [3] ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America ;

considerando che detto regolamento è stato successivamente modificato con il regolamento (CEE) n. 3198/81 [4] per escludere determinati tipi di filati dall'imposizione del dazio ;

considerando che i dazi istituiti erano del 16,4 % per i filati testurizzati (codici Nimexe 51.01-29 e 30) e del 15,6 % per i filati non testurizzati (codici Nimexe 50.01 ex 02, ex 32, ex 34, ex 38, ex 41 e ex 42), esclusi i filati non testurizzati della Eastman Chemical International Company, nei confronti dei quali il dazio applicato era del 13,7 % ;

considerando che nove esportatori di filati testurizzati e tre esportatori di filati non testurizzati sono stati esonerati dal rispettivo dazio definitivo, giacché la vendita dei prodotti in questione nella Comunità non avveniva con margini di dumping ;

considerando che, in seguito, la Commissione ha ricevuto richieste da quattordici società statunitensi di rivedere i dazi applicati nei loro confronti ;

considerando che la Commissione ha ricevuto altresì una richiesta dal comitato internazionale per il rayon e per le fibre sintetiche (CIFRS), a nome di fabbricanti che rappresentano quasi l'intera produzione comunitaria, volta a ottenere un riesame del dazio applicato sui filati testurizzati ; che a questa richiesta erano allegati elementi di prova del fatto che veniva nuovamente praticato un dumping su queste importazioni dagli Stati Uniti d'America ;

considerando che le informazioni suddette fornivano prove sufficienti a giustificare un riesame della procedura e che, di conseguenza, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee* [5], un riesame del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America ed ha avviato un'indagine in materia a livello comunitario ;

considerando che la Commissione ha quindi provveduto ad informare ufficialmente gli esportatori e gli importatori che le risultavano interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e i ricorrenti ;

considerando che la Commissione ha offerto alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il proprio parere per iscritto e di essere intese oralmente ;

considerando che la maggior parte degli esportatori interessati e vari importatori si sono avvalsi di questa opportunità per presentare osservazioni scritte e orali ;

---

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
[3] GU n. L 358 del 31. 12. 1980, pag. 91.
[4] GU n. L 322 dell'11. 11. 1981, pag. 2.
[5] GU n. C 48 del 23. 2. 1982, pag. 2.

considerando che la richiesta di riesame introdotta a nome dei produttori comunitari si riferiva unicamente alle importazioni di filati di poliestere testurizzati dagli Stati Uniti d'America e che nessuna delle società esportatrici notoriamente interessata aveva sollecitato una revisione del dazio antidumping sui filati di poliestere non testurizzati ; che, pertanto, la Commissione ha limitato le proprie indagini a un riesame del dazio sui filati di poliestere testurizzati ;

considerando che la Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni che riteneva necessarie al fine della procedura di riesame, svolgendo indagini in loco presso i seguenti :

produttori CEE :

Rhône-Poulenc Fibres, Lione
Deutsche Rhodia, Friburgo
ENKA BV/AG, Wuppertal
Hoechst, Francoforte sul Meno
Anicfibre SpA, Milano
Società italiana poliestere SpA (Montefibre), Milano
Snia Fibre SpA, Milano
Courtaulds Ltd, Coventry
ICI Fibres, Harrogate

esportatori :

Burlington Industries Inc., Greensboro, NC
Carter Moore & Co Inc., New York, NY
Collins & Aikman Corp., Graham, NC
Glen Raven Mills Inc., Glen Raven, NC
International Fibers Industries Ltd, New York, NY
Macfield Texturing, Inc., Madison, NC
Meyers Fibers, Willow Grove, Pennsylvania
Titan Textile Co Inc., New York, NY
Unifi Inc., Greensboro, NC
Unitex International, New York, NY

e l'importatore :

Pax Yarn Ltd, Leicester ;

considerando che dalle allegazioni scritte di alcuni esportatori che avevano chiesto l'esenzione dei loro prodotti dal dazio attualmente in vigore risulta che esse non hanno effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo di riferimento ; che non si è potuto pertanto stabilire un raffronto fra il prezzo all'esportazione ed il valore normale e, conseguentemente, non si sono avviate ulteriori indagini nei confronti di questi esportatori ;

considerando che la Commissione ha scelto di concentrare le sue indagini sul periodo 1° gennaio 1981 — 31 gennaio 1982 ;

considerando che, nel caso di Burlington, Collins & Aikamn, Glen Raven, Macfield, Titan e Unifi i valori normali sono stati determinati assumendo i prezzi ponderati medi delle loro vendite sul mercato interno ;

considerando che Burlington ha contestato i valori normali stabiliti per due tipi di filato ; che per un tipo esso ha preteso che il valore normale venisse stabilito assumendo quale riferimento i prezzi di vendita in paesi terzi, giacché un prezzo ponderato medio per l'intero periodo di indagine non risulterebbe equo dato che le vendite su mercati esteri sono avvenute verso la fine del periodo di riferimento, ad un'epoca in cui le vendite interne vertevano su quantitativi troppo esigui per consentire un raffronto corretto ; che per il secondo tipo la società sostiene che le vendite sui mercati esteri andrebbero comparate con le vendite ad una determinata società sul mercato interno, avvenuto nello stesso periodo ; che la Commissione ha respinto questi argomenti giacché la società, pur essendo riuscita a dimostrare margini di profitto sulle vendite generali di filati di poliestere testurizzati, si è rifiutata di fornire specifiche informazioni sui prezzi di costo per i due tipi di filato in questione ; che, pertanto, la Commissione ha basato il suo calcolo del valore normale dei due tipi in questione sui prezzi ponderati medi per l'intero periodo di indagine ; che la Commissione ritiene che, avendo tenuto conto di prezzi per filati comparabili dei produttori sottoposti ad indagine, questo metodo di calcolo del valore normale non rappresenta un premio alla non cooperazione ; che, nel calcolare il valore normale, la Commissione ha escluso anche le vendite effettuate da Burlington a società stabilite negli USA, ma destinate all'esportazione ;

considerando che Unifi ha sostenuto che per tre tipi di filati le qualità confrontate non erano simili, ma che questo argomento è stato respinto, giacché la società non ha fornito alcuna prova a sostegno di questo assunto ; che nel calcolare i valori normali la Commissione ha escluso le vendite effettuate da Unifi a società stabilite negli Stati Uniti, ma destinate all'esportazione ;

considerando che Macfield ha contestato l'esclusione dal calcolo del valore normale di transazioni in cui gli acquirenti avevano fornito la materia prima, pagando unicamente per la testurizzazione del filato ; che la Commissione non ha tenuto conto di queste vendite, non avendo ritenuto che fossero state effettuate nel normale corso degli scambi ; che, in ogni caso, il filato non era destinato al consumo sul mercato interno ;

considerando che Carter Moore, International Fibers e Unitex non hanno venduto nessuno dei prodotti in questione sul mercato statunitense ; che i valori normali sono quindi stati determinati con riferimento ai prezzi effettivamente praticati da altre società sottoposte ad inchiesta, prezzi che la Commissione ritiene rappresentativi ;

considerando che anche nel caso di Meyers Fibers i valori normali sono stati determinati con riferimento alle vendite sul mercato interno di altre società, giacché un tipo di filato è stato venduto in perdita e per l'altro tipo le vendite riguardavano quantitativi troppo esigui per consentire un raffronto corretto ;

considerando che, nel caso di Unitex, i valori normali per alcuni tipi di filati sono stati determinati sulla base dei prezzi praticati per vendite a paesi terzi, dato che, nella sua inchiesta, la Commissione non ha riscontrato vendite di un prodotto comparabile sul mercato statunitense e che Unitex non è un produttore di filato ;

considerando che, nel determinare i margini di profitto delle vendite sul mercato interno, si è riscontrato che, in alcuni casi, i fabbricanti di filati testurizzati avevano pagato un prezzo superiore per il filato greggio, quando esso era destinato al mercato interno sotto forma di filato testurizzato, rispetto allo stesso prodotto destinato all'esportazione ; che, di conseguenza, nell'accertare il margine di profitto sulle vendite interne si è tenuto conto del prezzo di costo superiore del filato greggio ; che ciò riflette i costi effettivi sostenuti dal fabbricante per queste vendite ; che l'accertamento dei margini di profitto è stato effettuato a tutti i livelli ;

considerando che i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o esigibili per i prodotti esportati nella Comunità durante il periodo d'inchiesta ;

considerando che, nel raffrontare il valore normale con i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, se del caso, delle discordanze che incidono sulla comparabilità dei prezzi ; che tutti i raffronti sono stati effettuati su prezzi franco fabbrica ;

considerando che dall'esame dei fatti è emersa l'esistenza di margini di dumping pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità ;

considerando che detti margini variano secondo l'esportatore ; che il margine ponderato medio, per ciascuno degli esportatori sottoposti ad inchiesta, risulta come segue :

— Burlington Industries Inc.	4,5 %
— Carter Moore & Co Inc.	11,9 %
— Collins & Aikman Corp.	2,5 %
— Glen Raven Mills Inc.	0 %
— International Fibers Industries Inc.	5,4 %
— Macfield Texturing Inc.	4,1 %
— Meyers Fibers	0 %
— Titan Textile Co Inc.	3,5 %
— Unifi Inc.	1,87 %
— Unitex International	2,40 %

considerando che, per quanto riguarda gli esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione o non si sono manifestati in altro modo durante l'inchiesta di revisione, la Commissione ha ritenuto che supporre che il loro margine di dumping potesse essere inferiore a quello determinato nei loro confronti in seguito alla prima indagine sarebbe equivalso a premiare la loro non cooperazione ;

considerando che, in ordine al pregiudizio materiale arrecato, la Commissione non ha ricevuto nuovi elementi di prova tali da indurla a modificare il proprio parere, vale a dire che continuare ad applicare il nuovo dazio fosse un requisito per eliminare il pregiudizio e per evitare che esso si ripresenti ;

considerando che, con riferimento alle esportazioni di tre società sottoposte ad inchiesta in sede di procedura di revisione, questi tre esportatori e determinati importatori e consumatori comunitari di filati hanno sostenuto che alcuni dei filati esportati da dette società, anche se a prezzi di dumping, non hanno arrecato pregiudizio all'industria comunitaria, in quanto i filati in questione non erano disponibili nella Comunità ;

considerando che per ciascuno dei filati in questione la Commissione ha accertato, in base alle informazioni fornite dai produttori comunitari, che detti filati sono normalmente o sono stati oppure possono essere prodotti da fabbricanti comunitari di filati testurizzati ; che inoltre i produttori comunitari interessati hanno addotto che l'eventuale sospensione della produzione di uno specifico filato richiesto sul mercato era dovuta all'impossibilità, per i produttori della Comunità, di competere con i bassi prezzi delle importazioni in dumping dagli Stati Uniti d'America ;

considerando che due esportatori americani interessati, Burlington e Macfield, hanno offerto impegni in materia di prezzo per le future esportazioni nella Comunità ; che, a seguito di consultazione, la Commissione non ha considerato questi impegni accettabili ;

considerando che, di conseguenza, dall'accertamento definitivo dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping e di un pregiudizio materiale ; che gli interessi della Comunità richiedono un intervento comunitario ; che il regolamento (CEE) n. 3439/80 deve formare oggetto di una nuova modifica per istituire un dazio antidumping definitivo in conformità delle risultanze suddette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3439/80 è modificato come segue :

1. il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal testo seguente :

« a) per filati testurizzati dei codici Nimexe 51.01-29 e 30 : 16,4 %, tranne per i filati testurizzati esportati dalla Burlington Industries Inc., Greensboro, North Carolina, per i quali si applica un dazio del 4,5 %, da Carter Moore and Co Inc., New York, NY, per i quali si applica un dazio dell'11,9 %, da Collins and Aikman Corp., Graham, North Carolina, per i quali si applica un dazio del 2,5 %, da International Fibers Industries Inc., per i quali si applica un dazio del 5,4 %, da Macfield Texturing Inc., Madison, North Carolina, per i quali si applica un dazio del 4,1 %, da Titan Textile Company Inc., New York, NY, per i quali si applica un dazio del 3,5 %, da Unifi Inc. Greensboro, North Carolina, per i quali si applica un dazio dell'1,87 %, e da Unitex International, New York, NY, per i quali si applica un dazio del 2,4 % ; » ;

2. il testo dell'articolo 3, lettera a), è sostituito dal testo seguente :

« a) ai filati testurizzati esportati da Glen Raven Mills Inc., Glen Raven, North Carolina e Meyers Fibers Willow Grove, Pennsylvania ; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. W. LAUTENSCHLAGER